



Estratto Verbale Assemblea Ordinaria Consorzio Z.I.A. del 29/07/2020

Deliberazione Assemblea n. 11/2020

Facendo seguito alla convocazione, a cura dell'Amministratore Unico del Consorzio Zona Industriale Apuana (di seguito per brevità, "*Consorzio Z.I.A.*"), del 14/07/2020 (prot. n. 341/2020), con la quale veniva convocata l'Assemblea Ordinaria del Consorzio Z.I.A., per il giorno 29/07/2020 alle ore 15:00 presso la sede del Consorzio Z.I.A, nonché alla successiva comunicazione, sempre a cura del medesimo Amministratore Unico del 27/09/2020 (prot. n. 362/2020) con la quale si comunicavano ai soci consorziati che "*ai fini di contrastare/limitare gli effetti della crisi pandemica Covid-19, la suddetta Assemblea, ai fini di consentire un corretto distanziamento sociale tra i partecipanti, si terrà con le seguenti due modalità: In modalità di "presenza fisica", diversamente da quanto precedentemente comunicato, presso la Sala della Resistenza di Palazzo Ducale, sede della Provincia di Massa-Carrara, in Piazza Aranci a Massa; in modalità di "video-conferenza", ai sensi dell'Art.5, Comma 14 dello Statuto Consortile, con collegamento alla piattaforma skype al seguente link: <https://join.skype.com/dTy4vhZL3QW7A>.*", è stata convocata l'assemblea del Consorzio Z.I.A. per le ore 15:00 del 29/07/2020, attraverso le due seguenti modalità di svolgimento/connessione: in modalità di "*presenza fisica*", presso la Sala della Resistenza di Palazzo Ducale, sede della Provincia di Massa-Carrara, in Piazza Aranci a Massa; in modalità di "*video-conferenza*", ai sensi dell'Art.5, Comma 14 dello Statuto Consortile, con collegamento alla piattaforma skype al seguente link: <https://join.skype.com/dTy4vhZL3QW7A>.

Risultano, quindi, presenti alle ore 15:00 del 29/07/2020:

- Per la Regione Toscana, la Dirigente Dott.ssa *Simonetta Baldi* (munita di opportuna delega agli atti del Consorzio Z.I.A.) collegata in video-conferenza presso la sede della Regione Toscana;
- Per il Comune di Carrara, l'Assessore, Dott. *Andrea Raggi* (munito di opportuna delega agli atti del Consorzio Z.I.A.), collegato in Video Conferenza e presso la sede del Comune di Carrara;
- Per la C.C.I.A.A. di Massa-Carrara, il Segretario Generale, Dott. *Enrico Ciabatti*, collegato in video-conferenza e presso gli Uffici della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara;
- Per la Provincia di Massa-Carrara, il Consigliere, Sig. *Stefano Alberti* (munito di opportuna delega agli atti del Consorzio Z.I.A.), in presenza, presso la Sala della Resistenza di Palazzo



Ducale, sede della Provincia di Massa-Carrara, in Piazza Aranci a Massa;

- Il revisore Unico del Consorzio Z.I.A., Dott. *Fabio Felici*, collegato in video-conferenza e presso la propria sede di lavoro;

Risulta, inoltre, presente, l'Amministratore Unico, Dott. *Norberto Petriccioli*, in presenza, presso la Sala della Resistenza di Palazzo Ducale, sede della Provincia di Massa-Carrara, in Piazza Aranci a Massa.

Ai sensi dell'Art. 5, Comma 17 dello Statuto Consortile, viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea l'Amministratore Unico, Dott. *Norberto Petriccioli*, ivi presente, che, in ottemperanza alle proprie funzioni, accetta l'incarico.

Ai sensi dell'Art. 5, Comma 16 dello Statuto Consortile, l'assemblea elegge, all'unanimità dei presenti e dei diritti di voto in assemblea, al proprio interno, quale Presidente della stessa, la rappresentante della Regione Toscana, Dott.ssa *Simonetta Baldi*, che accetta l'incarico.

Ai sensi dell'Art. 5, comma 10 dello Statuto Consortile, essendo presente un numero di soci consorziati che rappresentano una percentuale di diritti di voto assembleari pari al 78,65%, il Presidente constatata la validità dell'Assemblea.

Ai sensi dell'Art. 5, comma 14 dello Statuto Consortile, il Presidente da atto che è rispettato quanto indicato dal medesimo articolo e che, quindi:

- Il Presidente è in grado di accertare l'identità e la legittimazione dei soci consorziati intervenuti in sede di assemblea, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Il Segretario dell'assemblea è in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- E' consentito a tutti i soci consorziati intervenuti in sede di assemblea, di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- L'assemblea è stata regolarmente convocata in modalità di tele-conferenza e la stessa viene



ritenuta svolta nel luogo ove risulta presente il socio consorziato Regione Toscana, quindi, presso la sede della Regione Toscana.

Stante quanto sopra il Presidente ricorda all'Assemblea i punti all'O.d.G. per i quali l'assemblea ordinaria risulta convocata:

- 1) Approvazione verbale assemblea ordinaria del 29/05/2020;
- 2) Espressione di parere sulle varianti agli strumenti urbanistici del Comune di Carrara ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 44/2019 e del Comma 3.15, Art. 5 dello Statuto Consortile;
- 3) Approvazione Regolamento del Consorzio Z.I.A. per gli affidi sotto soglia;
- 4) Varie e eventuali.

.....

Il Presidente passa, quindi, al terzo punto all'O.d.G.: "3) Approvazione Regolamento del Consorzio Z.I.A. per gli affidi sotto soglia" e cede la parola all'Amministratore Unico, Dott. *Norberto Petriccioli*, che illustra il materiale documentale precedentemente inviato (con nota di trasmissione del 20/07/2020 prot. n. 347/2020), ai soci consorziati e, quindi: "Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria".

L'amministratore Unico illustra il materiale documentale inviato e ricorda all'Assemblea i principali elementi dello stesso.

L'amministratore Unico informa, inoltre, l'Assemblea che la presente Deliberazione, ai sensi del Comma 18 dell'Art. 5 dello Statuto Consortile avendo rilevanza esterna, verrà pubblicata per estratto sull'Albo Pretorio e sul sito del Consorzio Z.I.A.

Sulla base della suddetta Relazione dell'Amministratore Unico, l'Assemblea, dopo ampia discussione al proprio interno, con una maggioranza pari al 78,65% dei diritti di voto assembleari, approva la seguente Deliberazione:

Deliberazione 11/2020

L'assemblea, sentita la Relazione dell'Amministratore Unico e vista la proposta di "Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria" proposto, approva il suddetto Regolamento dei contratti



pubblici sotto soglia comunitaria e dà mandato all'Amministratore Unico di provvedere a tutti gli incombenti conseguenti e discendenti dalla presente Deliberazione.

.....

Terminati i punti all'O.d.G. e non essendovi altri argomenti da discutere o deliberare, il Presidente, ringrazia i rappresentati dei soci presenti e dichiara chiusa l'assemblea consortile alle ore 15:30 del 29/07/2020, dando atto che l'Amministratore Unico, in qualità di Segretario verbalizzate, provvederà a tutti gli atti discendenti dalle suddette deliberazioni, nonché alla stesura del verbale che verrà sottoposto alla prima assemblea utile per la sua approvazione.

Il Presidente dell'Assemblea
Dott.ssa Simonetta Baldi

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Norberto Petriccioli



Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria

(ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 smi c.d. Codice dei contratti pubblici)



INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 -Principi.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 - Limiti di applicazione per valore</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 - Responsabile unico del procedimento</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5 - Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 6 - Commissione Giudicatrice</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 7 - Programmazione degli acquisti.....</i>	<i>10</i>
PARTE SECONDA REQUISITI OPERATORI, INDAGINI DI MERCATO, ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI E AVVIO PROCEDURE.....	11
<i>Articolo 8 – Indagini di mercato.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 9 – Elenchi di operatori.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 10 - Avvio della procedura di affidamento</i>	<i>15</i>
PARTE TERZA PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI.....	16
<i>Articolo 11 – Affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici di importo inferiore a euro 40.000,00</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 12 – Affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici di importo superiori a euro 40.000,00</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 13 - Lavori di somma urgenza</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 14 – Gestione delle spese economali</i>	<i>24</i>
PARTE QUARTA FORMA E ESECUZIONE DEL CONTRATTO	25
<i>Articolo 15 - Forma del contratto.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 16 - Collaudo e verifica di conformità</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 17 - Esecuzione e Pagamenti.....</i>	<i>28</i>



PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	28
<i>Articolo 18 - Adeguamento automatico e rinvio.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 19 - Obblighi di Trasparenza.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 20 - Entrata in vigore.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 21 – Disposizioni transitorie emergenza Covid 19.....</i>	<i>29</i>



PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'acquisizione, sotto-soglia comunitaria, di lavori, servizi e forniture del Consorzio Z.I.A. ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (di seguito, per brevità denominato anche "*Codice*"), nonché secondo le Linee Guida approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità denominata anche "*ANAC*") ed altre disposizioni legislative e regolatorie in materia.
2. Formano, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Consorzio Z.I.A. in osservanza della Legge 190/2012 smi nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
3. Il presente Regolamento non si applica, ai sensi dell'Art. 17 del Codice, ai seguenti settori e affidi:
 - Aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
 - Concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 - Concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - Rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti precedentemente indicati, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; i servizi di certificazione e autenticazione di documenti che de-



vono essere prestati da notai; i servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; gli altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- Concernenti i contratti di lavoro;

4. Per quanto attiene ai servizi economici si rimanda al successivo Articolo 14.

Articolo 2 -Principi

1. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specifiche esigenze del Consorzio ZIA.
2. In particolare, il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:
 - (i) nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
 - (ii) per il perseguimento dei fini istituzionali del Consorzio Z.I.A.
 - (iii) al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
 - (iv) al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Nell'affidamento dei contratti pubblici devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti (clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice), ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Il principio di rotazione è anche finalizzato ad assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
4. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento;
5. Il Consorzio Z.I.A., ai sensi dell'art. 30, comma 7, del Codice si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valu-



tazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.

6. Il Consorzio Z.I.A. ricorre all'indizione di procedure ad evidenza pubblica come strumento prevalente di individuazione del proprio contraente, nel rispetto dell'art. 36 del Codice e successive modifiche.
7. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti e di cui al successivo Art. 3, non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie. Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del Codice, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura aperta e ristretta risulteranno ridotti fino alla metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 60 e 61 del Codice.
8. Per la definizione di contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, si rinvia all'art. 3, comma 1, lett. ff), ll), nn), pp), ss), tt) del Codice;
9. I casi di utilizzo di elenchi di fornitori sono disciplinati dal successivo Art. 9;
10. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, nonché quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 38 del Codice.
11. Le indagini di mercato e le consultazioni di operatori economici sono anche effettuate, ove ritenuto necessario e anche per importi inferiori alle soglie stabilite dalle norme vigenti (Art. 1, comma 500 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) e, comunque, per gli importi superiori alle suddette soglie, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure, ove tali procedure lo consentano;
12. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

Articolo 3 - Limiti di applicazione per valore

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per gli importi di seguito descritti:

Lavori

Norma di riferimento	Importo in euro al netto IVA
-----------------------------	-------------------------------------

Codice - Art. 36, Comma 2 lett. a	<40.000
Codice - Art. 36, Comma 2 lett. b	➤ 40.000 < 149.999,99
Codice – Art. 36, Comma 2 lett. c	149.999,99 < 349.999,99
Codice – Art. 36, Comma 2 lett. c bis	349.999,99 < 999.999,99

Servizi e forniture

Norma di riferimento	Importo in euro al netto IVA
Codice - Art. 36, Comma 2 lett. a	<40.000
Codice - Art. 36, Comma 2 lett. b (soglia di cui all'Art. 35 Comma 1, lett.c)	➤ 40.000 < 213.999,99

Servizi tecnici

Norma di riferimento	Importo in euro al netto IVA
Codice - Art. 36, Comma 2 lett. a	<40.000
Codice - Art. 36, Comma 2 lett. b (soglia di cui all'Art. 157 Comma 2)	➤ 40.000 < 99.999,99

- Per “*servizi tecnici*” si intendono: le attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, di collaudo, di coordinamento della sicurezza della progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento competente per uno specifico procedimento di affido ed i servizi tecnici di ingegneria e di architettura e di verifica tecnica in genere;
- I limiti di importo di cui al precedente Comma 1 si intendono automaticamente adeguati in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art. 35 del Codice.

Articolo 4 - Responsabile unico del procedimento

- Per ciascuna procedura di affidamento è nominato, dall'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., un Responsabile Unico del Procedimento e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o un Direttore dei Lavori;
- Nel caso in cui l'Amministratore Unico non provveda alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dallo stesso



Amministratore Unico;

3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida ANAC, tra i dipendenti del Consorzio Z.I.A., sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche;
4. Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti come previsto al successivo articolo 5;
5. Nel caso in cui l'organico del Consorzio Z.I.A. presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto attestato dall'Amministratore Unico, i compiti di supporto all'attività del Responsabile Unico del Procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente regolamento, ai soggetti aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, purché dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
6. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello del massimo ribasso sul prezzo posto a base dell'affidamento, ovvero non ricorrano, a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento, particolari condizioni in conseguenza del valore rilevante dell'affidamento o della particolare tipologia dell'oggetto dell'affidamento, la valutazione economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento; in tale caso il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi di un seggio di gara, composto da personale interno o esterno al Consorzio Z.I.A. (nel caso selezionati ai sensi del precedente Comma 5) per la valutazione della congruità delle offerte, in ragione della complessità delle valutazioni o delle competenze specifiche richieste, previa espressa indicazione nell'avviso di gara/lettera d'invito;
7. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina del Codice e alle Linee Guida ANAC, in materia di ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento.



Articolo 5 - Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, salvo diversa indicazione nella determina a contrarre o atto equivalente, svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto e, se dotato delle opportune qualifiche professionali, di Direttore dei lavori.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento nei seguenti casi:
 - prestazioni di importo superiore a euro 100.000, stanti gli importi contenuti di affidamento solitamente praticati nell'ambito del Consorzio, e stante la necessità di assicurare comunque un valido supporto al RUP al fine del buon andamento dell'attività contrattuale;
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionali
 - per ragioni concernenti l'organizzazione interna del Consorzio Z.I.A., che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. Il Direttore dei lavori è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento nei seguenti casi:
 - Nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento non abbia le caratteristiche professionali per acquisire la funzione di Direttore dei lavori;
 - Per lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;
 - Per progetti integrali;
 - interventi di importo superiore a 1.000.000 di euro.
4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto / il Direttore dei Lavori, ove diverso dal Responsabile Unico del Procedimento, è indicato nel contratto di affidamento o in altro atto equivalente, tempestivamente trasmesso al fornitore prescelto.
5. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto / il Direttore dei Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto e svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente e nel rispetto delle Linee Guida ANAC.



Articolo 6 - Commissione Giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria dal Responsabile Unico del Procedimento (ad esempio per il valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'affido), fino alla completa adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, da istituirsi presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 78 del Codice, è, ai sensi dell'Art. 216, comma 12 del Codice, individuata e nominata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria dal Responsabile Unico del Procedimento (ad esempio per il valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'affido) il Responsabile Unico del Procedimento, comunque, effettua il controllo della documentazione amministrativa;
3. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è, invece, affidata ad una Commissione giudicatrice che provvede anche alla verifica delle eventuali anomalie;
4. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento dell'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nel rispetto del criterio di rotazione e della qualificazione professionale richiesta, fermo restando l'applicazione delle ipotesi di incompatibilità e le cause ostative previste dal Codice.
5. I componenti, in numero di almeno 3 (tre) per ogni commissione giudicatrice, sono scelti, di norma, tra il personale interno dell'Amministrazione ed anche tra soggetti esterni. Nei casi di particolare complessità, i componenti potranno essere in numero massimo di 5 (cinque) anche attingendo a soggetti esterni. La Commissione è presieduta da un quadro del Consorzio Z.I.A., nel rispetto del criterio di rotazione.
6. Delle operazioni di aggiudicazione deve essere redatto processo verbale.

Articolo 7 - Programmazione degli acquisti

1. Il Consorzio Z.I.A., a seguito dell'approvazione della Relazione Previsionale e programmatica annuale, adotta il programma triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a € 100.000,00, nonché il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 e i relativi aggiornamenti annuali, provvedendo ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione disposti dalla normativa vigente.



2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori di cui sopra e in coerenza con i limiti del bilancio preventivo pluriennale approvato.

PARTE SECONDA REQUISITI OPERATORI, INDAGINI DI MERCATO, ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI E AVVIO PROCEDURE

Articolo 8 – Indagini di mercato

1. Il Consorzio Z.I.A. procede ad eseguire le indagini di mercato al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.
2. Le attività poste in essere dal Consorzio Z.I.A. in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura;
3. L'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione sul profilo committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", nonché sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., di un apposito avviso per un periodo di 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della rilevanza del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso, in ogni caso, può essere ridotto fino a 5 giorni, laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza.
4. Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi: valore presunto dell'affidamento (ove sia conoscibile), elementi essenziali del contratto, requisiti, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con il Consorzio Z.I.A. Nell'avviso in oggetto si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio.
5. Una volta conclusa l'indagine di mercato, il Consorzio Z.I.A. ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.



Articolo 9 – Elenchi di operatori

1. Il Consorzio Z.I.A. può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze.
2. Il Consorzio Z.I.A. una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, a seguito di atto amministrativo del Consorzio Z.I.A di approvazione dell'elenco, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione “*Bandi di gara e contratti*”;
3. In sede di costituzione di un nuovo elenco, ovvero in sede di aggiornamento di un elenco esistente, il Consorzio Z.I.A. pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione “*Bandi di gara e contratti*”, nonché sull'Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., un apposito avviso recante i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere per l'iscrizione all'elenco, le eventuali categorie e fasce di importo in cui il Consorzio Z.I.A. intende suddividere l'elenco e altri eventuali requisiti minimi richiesti per la stessa iscrizione e parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;
4. L'avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici interessati;
5. Nell'avviso sono, inoltre, indicate le modalità, tra le quali eventualmente anche il sorteggio, con le quali saranno individuati gli operatori da invitare alle singole procedure a seguito della formazione degli elenchi;
6. Il Consorzio Z.I.A. procede ad aggiornare e revisionare gli elenchi di operatori economici di cui al presente articolo con cadenza almeno annuale, ovvero, con cadenza inferiore, laddove sussistano motivate ragioni di pubblico interesse;
7. In sede di revisione e aggiornamento, il Consorzio Z.I.A. procede:
 - (i) all'iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di aggiornamento;
 - (ii) alla cancellazione dall'elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti;
 - (iii) alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa sottosezione;
 - (iv) alle altre operazioni ritenute necessarie nell'interesse del Consorzio Z.I.A. ai fini dell'aggiornamento/revisione degli elenchi.
8. L'elenco aggiornato e/o revisionato, a seguito di atto amministrativo del Consorzio Z.I.A di ap-



provazione dell'elenco aggiornato/revisionato, è tempestivamente pubblicato sul profilo committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione “*Bandi di gara e contratti*”;

9. Gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano, usualmente, a seguito degli appositi avvisi emanati dal Consorzio Z.I.A., la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) od attraverso altri strumenti telematici della pubblica amministrazione, nei termini e secondo le modalità indicate negli stessi avvisi di costituzione o di aggiornamento degli elenchi;
10. Il Consorzio Z.I.A. procede alla valutazione delle istanze di iscrizione tempestivamente presentate dagli operatori economici interessati nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione delle stesse;
11. Le istanze di iscrizione inviate fuori termine rispetto agli avvisi emanati sono considerate ai fini dell'iscrizione in occasione del primo aggiornamento successivo di ogni elenco;
12. La conferma ovvero il diniego dell'iscrizione, a seguito di opportuno atto amministrativo di approvazione degli elenchi, avviene tramite posta elettronica certificata (PEC) od attraverso altri strumenti telematici della pubblica amministrazione, successivamente all'adozione di tali atti;
13. Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione:
 - (i) la documentazione richiesta dall'avviso di costituzione e/o aggiornamento degli elenchi;
 - (ii) una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco per cui è stata inoltrata richiesta di iscrizione; la dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE.
14. L'attestato di qualificazione SOA è, nel caso, sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dalla stessa;
15. Laddove un operatore economico abbia inoltrato un'istanza incompleta della documentazione e delle informazioni richieste dall'avviso, il Consorzio Z.I.A. procede a richiedere la dovuta integrazione; l'operatore economico è tenuto a provvedere alla suddetta integrazione, a pena di inammissibilità dell'istanza, entro 10 (dieci) giorni continuativi dalla richiesta del Consorzio Z.I.A.;
16. L'ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all'ordine alfabetico dei soggetti iscritti ad ogni singolo Elenco;



17. L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Consorzio Z.I.A.;
18. Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il Consorzio Z.I.A. circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti; nel caso in cui un operatore economico non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione ad un determinato elenco nel quale risultava iscritto, lo stesso non potrà più essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto; il Consorzio Z.I.A., in sede di periodica revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti. Il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
19. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:
 - a) formale richiesta da parte dell'operatore economico iscritto;
 - b) cessazione dell'attività dell'operatore economico iscritto;
 - c) procedure concorsuali in carico all'operatore economico iscritto, salvo i casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice;
 - d) perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - e) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
 - f) comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - g) affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione del Consorzio Z.I.A.;
 - h) mancata sottoscrizione di un contratto senza valida giustificazione;
 - i) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico
20. In caso di utilizzo di elenchi di operatori economici per procedure di affido dirette o negoziate si applica il principio di rotazione degli inviti con eventuali deroghe di seguito indicate.
 - particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità tecnico-artistiche e/o culturali, ecc.);
 - circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice;



- negli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 Euro;
21. La rotazione non si applica ove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, senza limitazione del numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione

Articolo 10 - Avvio della procedura di affidamento

1. L'avvio delle procedure di affidamento può, per i casi di cui all'Art. 36, comma 2, lett. a), quindi per importi inferiori a 40.000,00 euro netto IVA, avvenire mediante una Richiesta di Offerta (RdO) autorizzata o sottoscritta dall'Amministratore unico del Consorzio Z.I.A. e quale atto equivalente e semplificato rispetto alla determina a contrarre ai sensi dell'Art. 32, comma 2 del Codice;
2. Gli elementi minimi della RdO di cui al precedente Comma 1, necessari ai fini della correttezza della procedura ai sensi del presente Regolamento, sono i seguenti:
 - a) Descrizione delle caratteristiche dei lavori, beni e servizi, descrizione del fabbisogno, ed eventuali specifiche tecniche del lavoro/fornitura/servizio, eventuale riferimento a elaborati di ordine progettuale (computo metrici, quadri economici di progetto etc...) per i lavori di maggiore complessità o capitolato di beni e servizi richiesti in caso di forniture di beni e servizi;
 - b) Importo massimo stimato per la realizzazione dei lavori, o per l'acquisto dei beni e dei servizi;
 - c) Durata contrattuale;
 - d) Requisiti di ordine generale ex Art. 80 del Codice;
 - e) Requisiti professionali e di eventuale capacità tecnica, economica – finanziaria richiesti;
 - f) Indicazione del CUP, ove presente.
 - g) Eventuale altra documentazione prescritta dal Codice degli Appalti e dalle Linee guida ANAC.
3. Per l'affidamento di tutti gli altri lavori, acquisti di beni e servizi per importi superiori alle soglie di cui all'Art. 36, comma 2, lett. a), quindi per importi superiori a 40.000,00 euro al netto IVA, l'avvio delle procedure di affidamento avviene tramite l'adozione di una determina a contrarre redatta dagli uffici del Consorzio Z.I.A. e adottata dall'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. che ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:



- interesse pubblico che si intende soddisfare
- caratteristiche essenziali dei lavori/servizi/forniture che si intendono acquisire
- procedura che si intende seguire con sintetica motivazione delle ragioni
- criteri di selezione degli operatori economici
- criterio di aggiudicazione adeguatamente motivato
- importo massimo stimato dell'affidamento
- relativa coerenza con il Bilancio annuale o pluriennale
- nomina del Responsabile Unico del Procedimento (o presa atto della già avvenuta individuazione del Responsabile Unico del Procedimento)
- nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, ove non già preventivamente nominati negli atti programmatici
- principali condizioni contrattuali
- ragioni (se del caso) di natura oggettiva che giustificano il ricorso all'unicità dell'operatore economico
- assenza di professionalità interne per lo svolgimento del servizio nel caso dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecniche, requisiti legati alla capacità economica e finanziaria ed esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento;
- Eventuali allegati tecnici e/o capitolati.

PARTE TERZA PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Articolo 11 – Affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici di importo inferiore a euro 40.000,00

1. Gli affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici di cui al precedente Art. 3 inferiori all'importo di euro 40.000,00 al netto IVA, ex Art. 36, comma 2, lett. a del Codice, possono avvenire, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2, secondo le modalità di seguito indicate:
2. Affidamento diretto, previa opportuna negoziazione con RdO (Richiesta di Offerta) da realizzarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 502 della L. n. 208/2015, anche non attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il si-



stema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure, ad un operatore economico precedentemente selezionato, per un importo inferiore a € 5.000,00, al netto dell'IVA, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e ove ricorrano condizioni di celerità e economicità del procedimento amministrativo che dovranno essere adeguatamente motivate nell'atto di affido; nel caso l'operatore potrà essere selezionato sulla base degli elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9;

3. Affidamento diretto, previa opportuna negoziazione con RdO (Richiesta di Offerta) da realizzarsi attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure, ad un operatore economico precedentemente selezionato, per un importo superiore a € 5.000,00, al netto dell'IVA e inferiore a 40.000,00 euro al netto dell'IVA, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ove ricorrano particolari e non usuali condizioni di celerità e economicità del procedimento amministrativo o particolari condizioni di qualità della prestazione richiesta che dovranno essere adeguatamente motivate nell'atto di affido, nel caso l'operatore potrà essere selezionato sulla base degli elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9;
4. La consultazione e l'affido ad un unico operatore economico per importi inferiori a euro 40.000,00 al netto dell'IVA è, comunque, di norma, consentita nel caso in cui il bene o il servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC;
5. La consultazione e l'affido ad un unico operatore economico per importi inferiori a euro 40.000,00 al netto dell'IVA è, comunque, di norma, consentita nel caso in cui il bene o il servizio venga acquisito sulla base di Convenzioni CONSIP o accordi quadro Consip, nel caso in cui, essendo presenti offerte su un mercato elettronico venga selezionata l'offerta più economica, nel caso in cui si proceda attraverso le procedure realizzate da una centrale di committenza e nel caso in cui, a seguito di procedura aperta o ristretta già espletata da altra stazione appaltante si sia determinato un operatore al prezzo maggiormente conveniente;
6. Per i casi di affido diretto di cui sopra ad un unico operatore si applicano, per l'avvio del procedimento, le disposizioni di cui all'Art. 10, commi 1 e 2;
7. Per i casi di affido diretto di cui sopra fino alla soglia di euro 5.000,00, al netto dell'IVA, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno una apposita autodichiarazione resa



dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciale, ove previsti; in tal caso gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme semplificate di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012;

8. Per i casi di affido diretto di cui sopra importo superiore a 5.000,00 euro, al netto dell'IVA, e non superiore a 20.000,00 euro al netto dell'IVA, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciale, ove previsti; gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme semplificate di cui all'articolo 32, comma 14, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012;
9. Per i casi di affido diretto di cui sopra importo superiore a 20.000,00 euro, al netto dell'IVA, e non superiore a 40.000,00 euro al netto dell'IVA, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciale, ove previsti; gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme semplificate di cui all'articolo 32 comma 14, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere genera-



le di cui all'Articolo 80 del Codice di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012);

10. Per i casi di affidamento diretto di cui sopra si darà atto, nella determina di affidamento del possesso da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti di carattere generale opportunamente verificati, dei requisiti specifici, di eventuali caratteristiche migliorative dell'offerta, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione;
11. Procedura negoziata con almeno 3 (tre) operatori economici (se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel Codice.) individuati tramite:
 - Un'indagine di mercato di cui al precedente Art. 8;
 - Gli Elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9;
12. La procedura negoziata di cui sopra è preceduta da una determina a contrarre di cui al precedente Art. 10, comma 3;
13. A seguito della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui sopra, gli uffici amministrativi del Consorzio procederanno con una lettera di invito, da trasmettersi attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure;
14. Nella lettera di invito di cui sopra sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, quali, ad esempio e in elenco non esaustivo: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all'opera-



tore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

15. Il termine fissato per la presentazione delle offerte, per le suddette procedure negoziate - non deve essere inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni.
16. Per i casi di procedura negoziata di cui sopra fino alla soglia di euro 5.000,00, al netto dell'IVA, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno, a seguito della procedura negoziata ed ai fini della stipula del contratto, una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciale, ove previsti; in tal caso gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme semplificate di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);
17. Per i casi di procedura negoziata di cui sopra importo superiore a 5.000,00 euro, al netto dell'IVA, e non superiore a 20.000,00 euro al netto dell'IVA, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno, a seguito della procedura negoziata ed ai fini della stipula del contratto, una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciale, ove previsti; gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme semplificate di cui all'articolo 32, comma 14, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);



18. Per i casi di procedura negoziata di cui sopra importo superiore a 20.000,00 euro, al netto dell'IVA, e non superiore a 40.000,00 euro al netto dell'IVA, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno, a seguito della procedura negoziata ed ai fini della stipula del contratto, una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciale, ove previsti; gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme semplificate di cui all'articolo 32 comma 14, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei procedi alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'Articolo 80 del Codice di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012);
19. Per gli affidi di cui ai precedenti commi 7,8, 16 e 17 gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno, con cadenza annuale, ad effettuare, a campione, tutte le verifiche sui requisiti di cui all'Art. 80 del Codice con una rappresentatività del campione pari ad almeno il 10% degli affidi annuali e come meglio di seguito specificato; la selezione del campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo deve essere possibilmente effettuata con l'utilizzo di sistemi automatizzati di sorteggio casuale; le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del funzionario incaricato dall'Amministratore Unico dei controlli, alla presenza dell'Amministratore Unico e di un altro dipendente del Consorzio Z.I.A., scelto secondo un criterio di rotazione, le stesse si concluderanno con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione attestante la lista di campionamento e le risultanze del sorteggio; la percentuale delle dichiarazioni soggette a controllo non può essere inferiore al 10% del totale degli affidi annuali e, in ogni caso, il numero delle dichiarazioni da controllare non può mai essere inferiore a 2 su base annua.

Articolo 12 – Affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici di importo superiori a euro 40.000,00

1. Per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici in relazione alle seguenti soglie:



- Per i lavori con importi superiori ai 40.000,00 euro al netto dell'IVA e fino alla soglia di 149.999,99 euro al netto dell'IVA;
- Per i servizi e le forniture con importi superiori ai 40.000,00 euro al netto dell'IVA e fino alla soglia di 213.999,99 euro al netto dell'IVA;
- Per i servizi tecnici con importi superiori ai 40.000,00 euro al netto dell'IVA e fino alla soglia di 99.999,99 euro al netto dell'IVA;

Si procederà con una procedura negoziata con almeno 5 (cinque) operatori economici (se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel Codice.) individuati tramite:

- Un'indagine di mercato di cui al precedente Art. 8;
- Gli Elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9;

2. La procedura negoziata di cui sopra è preceduta da una determina a contrarre di cui al precedente Art. 10, comma 3;
3. A seguito della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui sopra, gli uffici amministrativi del Consorzio procederanno con una lettera di invito, da trasmettersi attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure;
4. Nella lettera di invito di cui sopra sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, quali, ad esempio e in elenco non esaustivo: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;



5. Il termine fissato per la presentazione delle offerte, per le suddette procedure negoziate - non deve essere inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni;
6. Per i casi di procedura negoziata di cui sopra, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno, a seguito della procedura negoziata ed ai fini della stipula del contratto, una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciale, ove previsti; gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme semplificate di cui all'articolo 32 comma 14, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei procedi alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'Articolo 80 del Codice di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012);
7. Per l'affidamento di lavori in relazione alla seguente soglia:
 - Per i lavori con importi superiori ai 40.000,00 euro al netto dell'IVA e fino alla soglia di 150.000,00 euro al netto dell'IVA;Si procederà con una procedura negoziata con almeno 10 (dieci) operatori economici (se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel Codice.) individuati tramite:
 - Un'indagine di mercato di cui al precedente Art. 8;
 - Gli Elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9;
8. Per l'affidamento di lavori in relazione alla seguente soglia:
 - Per i lavori con importi superiori ai 350.000,00 euro al netto dell'IVA e fino alla soglia di 999.999,99 euro al netto dell'IVA;Si procederà con una procedura negoziata con almeno 15 (quindici) operatori economici (se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel Codice.) individuati tramite:
 - Un'indagine di mercato di cui al precedente Art. 8;
 - Gli Elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9;
9. Per le procedure negoziate di cui ai precedenti commi 7 e 8 si applicano le previsioni di cui ai precedenti commi 2,3,4,5 e 6;
10. L'avvio della procedure negoziate di cui ai commi precedenti e tutti gli atti inerenti e conse-



guenti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. sul profilo committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione “*Bandi di gara e contratti*” e sull’Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A..

Articolo 13 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento – ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo – informa prontamente l’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; il Responsabile Unico del procedimento o l’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., ove coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento, dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improrogabili da attuare ai sensi dell’Art. 163 del Codice.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000,00 al netto dell’IVA o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall’articolo 163 del Codice;
3. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza avviene a prescindere da qualsiasi previa negoziazione tra operatori economici e copertura di spesa;
4. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta nei limiti di 200.000,00 euro di cui al precedente Comma 2 ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento o dal tecnico del Consorzio Z.I.A., anche servendosi degli elenchi di operatori economici di cui al precedente Art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 14 – Gestione delle spese economali

1. Sono da considerarsi spese economali, ai sensi del presente Regolamento, le spese che per loro natura ed importo minimale, di norma sotto il limite di euro 100,00 (cento) sono effettuabili con il pagamento in contanti entro i contenuti limiti di spesa ammessi dal presente regolamento interno e che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche, esigono un’immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative con gestione autonoma e diretta della spesa.
2. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, si considerano effettuabili con le modalità semplificate di seguito indicate i soli acquisti per spese economali, effettuati in contanti o mediante carta di credito e per sopperire a necessità di carattere tecnico/operativo cui risulti dare



immediata soluzione, ed in particolare:

- spese postali;
 - carte e valori bollati;
 - minute spese di cancelleria;
 - minute spese per materiali di pulizia;
 - spese per piccole riparazioni e manutenzioni di strumenti e/o locali;
 - altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente;
3. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in euro 100,00 (cento), oltre IVA, con divieto di effettuare artificiose separazioni di un'unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare; tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita dell'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., per casi particolari quando l'unica modalità di pagamento possibile sia per contanti ovvero il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico, oltre che nei casi di urgenza;
4. Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali; i pagamenti possono essere disposti secondo le seguenti modalità:
- in contanti con quietanza diritta sulla fattura;
 - mediante carta di credito.
5. Le spese di cui sopra sono effettuate dall'incaricato della gestione economale e vengono rendicontate secondo quanto previsto da specifici regolamenti sulla gestione economale e, comunque, con cadenza trimestrale e annuale con resa del relativo conto economale.

PARTE QUARTA FORMA E ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 15 - Forma del contratto

1. I contratti per l'acquisto di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici, sono, di norma, stipulati in forma pubblica amministrativa a cura di un Ufficiale Rogante o mediante scrittura privata; a pena di nullità gli stessi devono essere stipulati in modalità elettronica.
2. In caso di procedura negoziata e di affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00, i contratti di cui al comma precedente, possono essere stipulati mediante scrittura provata scambio di corrispondenza, lettere commerciali, sottoscrizione degli atti di affido ed altre forme similari,



tramite PEC o strumenti analoghi.

3. Nei casi di cui al precedente Art. 11, commi 7, 8, 16 e 17 il contratto dovrà contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti per la stipula dello stesso: la risoluzione del medesimo contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
4. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 s.m.i., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale /prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
5. Il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 10 del Codice;
6. Per la stipula di un contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture è necessario acquisire:
 - a) la comunicazione antimafia per i contratti e subcontratti il cui valore al netto di I.V.A., sia pari o superiore ad €. 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
 - b) l'informazione antimafia per i contratti e subcontratti il cui valore, al netto di I.V.A., sia pari o superiore alla soglia comunitaria;
7. Non è necessario acquisire l'informazione né la comunicazione antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro (ex Art.83, comma 3, D.Lgs 159/2011)
8. Decorso il termine di 30 gg. dalla richiesta della documentazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), nelle more della sua acquisizione, il Consorzio Z.I.A. può addivenire alla stipula del contratto, ai sensi di quanto previsto all'art. 92, comma 3, del D. Lgs 159/2011, in tale caso il contratto contiene una condizione che prevede la recessione dal contratto nel caso in cui sia rilasciata un'informazione antimafia interdittiva.

Articolo 16 - Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti pubblici stipulati sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture.
2. Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture di beni, servizi e servizi tecnici di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui al precedente Articolo 3, il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità sono sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, con le seguenti indicazioni:
 - a) per le forniture di beni, servizi e servizi tecnici di importo inferiore a euro 40.000,00 al netto dell’IVA, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se diverso, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica;
 - b) per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 al netto dell’IVA, la regolare esecuzione può essere attestata sia sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dei Lavori, se diverso, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche mediante procedura informatica, sia sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento e sottoscritto dall’operatore economico esecutore dei lavori;
 - c) per le forniture di beni, servizi e servizi tecnici di importo superiore a euro 40.000,00 al netto dell’IVA, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se diverso.
 - d) per i lavori di importo superiore a euro 40.000,00 al netto dell’IVA, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento e sottoscritto dall’operatore economico esecutore dei lavori.
3. Per gli affidi di lavori, forniture di beni, servizi e servizi tecnici di natura non continuativa all’esito positivo dell’attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale che terrà conto dei corrispettivi in acconto determinati, per ogni stato di avanza-



mento dei lavori forniture di beni, servizi e servizi tecnici, approvato dal Consorzio Z.I.A.;

4. Per gli affidi di lavori, forniture di beni, servizi e servizi tecnici di natura continuativa all'esito positivo dell'attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale continuativo e frazionato per periodo e/o quantità del lavoro, della fornitura di beni, del servizio e/o del servizio tecnico aggiudicato;

Articolo 17 - Esecuzione e Pagamenti

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche di cui al precedente articolo 16 delle prestazioni pattuite.
2. Il pagamento delle fatture è subordinato al DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 18 - Adeguamento automatico e rinvio

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente adeguate alla normativa sopravvenuta in materia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le normative comunitarie, nazionali, regionali e disposizioni ANAC, vigenti in materia.

Articolo 19 - Obblighi di Trasparenza

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, il Consorzio Z.I.A. pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente;
2. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dal D. Lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio Z.I.A..

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A.;
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni regolamentari ed altri atti precedenti aventi ad oggetto la disciplina in materia di attività contrattuale, relativamente agli acquisti di lavori, forniture, servizi e servizi tecnici;



3. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento, all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono regolate dalle disposizioni vigenti alla data delle singole procedure.

Articolo 21 – Disposizioni transitorie emergenza Covid 19

1. In applicazione dell'Articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice, sono sospesi gli articoli 11 e 12 del presente Regolamento e si applicano le procedure di affidamento di cui ai successivi commi del presente articolo, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente per ogni singolo affidamento sia adottato entro il 31 luglio 2021;
2. Gli affidamenti di lavori servizi, forniture e servizi tecnici di cui al precedente Art. 3 inferiori all'importo di euro 150.000,00 al netto IVA, avvengono, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2, secondo le modalità di seguito indicate:
3. Affidamento diretto, per importi inferiori a 20.000,00 euro al netto dell'IVA, previa opportuna negoziazione con RdO (Richiesta di Offerta) da realizzarsi, anche non attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure se l'importo risulta inferiore ad euro 5.000,00 al netto dell'IVA, ad un operatore economico precedentemente selezionato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; nel caso l'operatore potrà essere selezionato sulla base delle indagini di mercato di cui al precedente Art. 8 e degli elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9 secondo il principio di rotazione degli affidamenti;
4. Affidamento diretto, per importi superiori a 20.000,00 euro al netto dell'IVA ed inferiori a 40.000,00 euro al netto dell'IVA, previa opportuna negoziazione comparativa con RdO (Richiesta di Offerta), attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure, inviata ad almeno 3 (tre) operatori economici precedentemente selezionati; nel caso gli operatori potrà essere selezionati sulla base delle indagini di mercato di cui al precedente Art. 8 e degli elenchi di operatori di cui



al precedente Art. 9 secondo il principio di rotazione degli affidamenti;

5. L'affidamento diretto ad un unico operatore economico, senza previa comparazione o consultazione di altri operatori economici, per importi superiori a 20.000,00 euro al netto dell'IVA ed inferiori a 40.000,00 euro al netto dell'IVA è, comunque, ammesso: ove ricorrano particolari e non usuali condizioni di celerità e economicità del procedimento amministrativo o particolari condizioni di qualità della prestazione richiesta e che dovranno essere adeguatamente motivate nell'atto di affido; nel caso in cui il bene o il servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC; nel caso in cui il bene o il servizio venga acquisito sulla base di Convenzioni CONSIP o accordi quadro Consip, nel caso in cui, essendo presenti offerte su un mercato elettronico venga selezionata l'offerta più economica, nel caso in cui si proceda attraverso le procedure realizzate da una centrale di committenza e nel caso in cui, a seguito di procedura aperta o ristretta già espletata da altra stazione appaltante si sia determinato un operatore al prezzo maggiormente conveniente;
6. Affidamento diretto, per importi superiori a 40.000,00 euro al netto dell'IVA e inferiori a 150.000,00 euro al netto dell'IVA, previa opportuna negoziazione comparativa con RdO (Richiesta di Offerta), attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure, inviata ad almeno 5 (cinque) operatori economici precedentemente selezionati; nel caso gli operatori potrà essere selezionati sulla base delle indagini di mercato di cui al precedente Art. 8 e degli elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9 secondo il principio di rotazione degli affidamenti;
7. Per i casi di affido diretto di cui sopra ad un unico operatore si applicano, per l'avvio del procedimento, le disposizioni di cui all'Art. 10, commi 1 e 2;
8. Per i casi di affido diretto di cui sopra fino alla soglia di euro 5.000,00, al netto dell'IVA, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciale, ove previsti; in tal caso gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme semplificate di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti spe-



ciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);

9. Per i casi di affido diretto di cui sopra per un importo superiore a 5.000,00 euro, al netto dell'IVA, e non superiore a 20.000,00 euro al netto dell'IVA, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciale, ove previsti; gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme semplificate di cui all'articolo 32, comma 14, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);
10. Per gli affidi di cui ai precedenti commi 8 e 9 gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno, con cadenza annuale, ad effettuare, a campione, tutte le verifiche sui requisiti di cui all'Art. 80 del Codice con una rappresentatività del campione pari ad almeno il 10% degli affidi annuali e come meglio di seguito specificato; la selezione del campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo deve essere possibilmente effettuata con l'utilizzo di sistemi automatizzati di sorteggio casuale; le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del funzionario incaricato dall'Amministratore Unico dei controlli, alla presenza dell'Amministratore Unico e di un altro dipendente del Consorzio Z.I.A., scelto secondo un criterio di rotazione, le stesse si concluderanno con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti, corredato dalla documentazione attestante la lista di campionamento e le risultanze del sorteggio; la percentuale delle dichiarazioni soggette a controllo non può essere inferiore al 10% del totale degli affidi annuali e, in ogni caso, il numero delle dichiarazioni da controllare non può mai essere inferiore a 2 su base annua.
11. Per i casi di affido diretto di cui sopra per un importo superiore a 20.000,00 euro, al netto dell'IVA, e non superiore a 150.000, 00 euro al netto dell'IVA, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai



sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciale, ove previsti; gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme semplificate di cui all'articolo 32 comma 14, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei procedi alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'Articolo 80 del Codice di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012);

12. Per i casi di affido diretto di cui sopra si darà atto, nella determina di affidamento del possesso da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti di carattere generale opportunamente verificati, dei requisiti specifici, di eventuali caratteristiche migliorative dell'offerta, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione;
11. Gli affidamenti di servizi, forniture e servizi tecnici di cui al precedente Art. 3, pari o superiori all'importo di 150.000,00 euro al netto dell'IVA e inferiori all'importo di euro 214.000,00 al netto IVA per servizi e forniture e all'importo di 100.000,00 euro al netto dell'IVA per servizi tecnici, e gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ai 150.000,00 euro al netto dell'IVA e di importo inferiore a 350.000,00 euro al netto dell'IVA, avvengono, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2, secondo le modalità di seguito indicate:
12. Procedura negoziata, senza bando di gara, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; nel caso gli operatori potranno essere selezionati sulla base delle indagini di mercato di cui al precedente Art. 8 e degli elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9 secondo il principio di rotazione degli affidamenti;
13. Gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ai 350.000,00 euro al netto dell'IVA e di importo inferiore a 1 Mil euro al netto dell'IVA, avvengono, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2, secondo le modalità di seguito indicate:
14. Procedura negoziata, senza bando di gara, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto an-



che di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; nel caso gli operatori potranno essere selezionati sulla base delle indagini di mercato di cui al precedente Art. 8 e degli elenchi di operatori di cui al precedente Art. 9 secondo il principio di rotazione degli affidamenti;

15. Le procedure negoziate di cui ai precedenti commi 12 e 14 sono preceduta da una determina a contrarre di cui al precedente Art. 10, comma 3;
16. A seguito della selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui sopra ai Commi 12 e 14, gli uffici amministrativi del Consorzio procederanno con una lettera di invito, da trasmettersi attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative procedure;
17. Nella lettera di invito di cui sopra sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, quali, ad esempio e in elenco non esaustivo: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento; l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
18. Il termine fissato per la presentazione delle offerte, per le suddette procedure negoziate - non deve essere inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni;
19. Per i casi di procedura negoziata di cui sopra ai commi 12 e 14, gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. acquisiranno, a seguito della procedura negoziata ed ai fini della stipula del contratto, una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti



del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciale, ove previsti; gli uffici amministrativi del Consorzio Z.I.A. procederanno comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme semplificate di cui all'articolo 32 comma 14, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei procedi alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'Articolo 80 del Codice di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012);

20. Per le procedure negoziate di cui sopra e ai commi 12 e 14, che sono realizzate nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, il criterio di aggiudicazione, secondo le caratteristiche del singolo affidamento, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
21. Per tutti gli affidi di cui al presente articolo il Consorzio Z.I.A. non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che verranno indicate nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente; nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93 del Codice;
22. Gli atti del Consorzio Z.I.A. adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A., nella sezione «*Amministrazione trasparente*» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del Codice;
23. In applicazione dell'Articolo 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 luglio 2021, sono sospesi i commi 6,7 e 8 dell'art. 15 del presente Regolamento e si applicano le procedure sulle verifiche interdittive antimafia di seguito indicate:
24. Per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto le attività previste dal presente regolamento, si procede mediante la richiesta di rila-



scio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze di altre banche dati, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c) di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la suddetta informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi agli affidi del presente Regolamento, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni;

25. Nei casi di cui al precedente Comma 24, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, il Consorzio Z.I.A. recederà dai singoli contratti oggetto di interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
26. In applicazione dell'Articolo 8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 luglio 2021, sono applicate le seguenti disposizioni:
27. Il Consorzio Z.I.A. procederà alla consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi, forniture e servizi tecnici, all'esecuzione del contratto sempre in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del Codice;
28. Nel caso in cui in sede di conversione in Legge del suddetto D.L. 16 luglio 2020, n. 76 o in relazione ad altre norme che dovessero essere emanate relative alle disposizioni previste dai commi precedenti del presente articolo, dovessero essere apportate variazioni puntuali alle procedure e alle attività regolamentate dal presente articolo, considerata l'attuale fase transitoria, l'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. provvederà, con proprio atti ricognitivo, a variare il presente articolo secondo tali eventuali e nuove disposizioni normative.